



Decreto n. 1393

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;

VISTO l'art.4 della Legge 210 del 03.07.1998 inerente al Dottorato di Ricerca;

VISTA la legge n.240 del 30.12.2010 ed in particolare l'art.19;

VISTO il D.M. n.226 14.12.2021, pubblicato sulla G.U. n. 308 del 29.12.2021 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";

VISTE le "Linee guida per il riconoscimento accademico dei titoli esteri di Dottorato di Ricerca in Italia", emanate nel luglio 2022 dal CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche), che forniscono un supporto operativo alle istituzioni della formazione superiore durante le procedure di riconoscimento dei titoli di studio esteri corrispondenti al Dottorato di Ricerca, in linea con quanto previsto all'art. 2 della Legge n. 148/2002 e in riferimento ai principi dettati dalla "Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea", la c.d. "Convenzione di Lisbona";

VISTA la L. n. 15/2022 che ha modificato il testo dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001, introducendo nell'ordinamento italiano la possibilità di riconoscere per finalità accademiche i titoli esteri di Dottorato di Ricerca direttamente da parte delle istituzioni della formazione superiore, con la conseguenza che la competenza relativa al riconoscimento dei titoli di Dottorato di Ricerca,

o più precisamente all'equipollenza di tali titoli, precedentemente attribuita ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. n. 382/80 al Ministero dell'Università e della Ricerca, è attualmente devoluta alle Istituzioni dell'istruzione superiore;

VISTO il Regolamento dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro in materia di Dottorato di Ricerca, emanato con D.R. n. 3927 del 12.12.2025;

VISTA la bozza di Regolamento di Ateneo per il riconoscimento accademico del titolo di Dottorato di Ricerca conseguito all'estero all'uopo predisposta;

PRESO ATTO che la Commissione Adeguamento Normativo, nella riunione del 18.03.2026, ha espresso parere favorevole in ordine al citato testo regolamentare;

VISTE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione assunte nelle rispettive sedute del 25.03.2026 e del 26.03.2026 relativamente all'approvazione del "Regolamento di Ateneo per il riconoscimento accademico del titolo di Dottorato di Ricerca conseguito all'estero"

DECRETA

di emanare il Regolamento di Ateneo per il riconoscimento accademico del titolo di Dottorato di Ricerca conseguito all'estero, che costituisce l'allegato a) parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Bari, 30.04.2026

IL RETTORE

F.to Prof. Roberto Bellotti

Regolamento di Ateneo per il riconoscimento accademico del titolo di Dottorato di Ricerca conseguito all'estero

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. In attuazione dell'art. 38 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, come modificato dalla Legge n. 15 del 2022, il presente Regolamento disciplina il riconoscimento per finalità accademiche dei titoli di Dottorato di Ricerca conseguiti all'estero direttamente da parte delle istituzioni della formazione superiore.
2. La richiesta di riconoscimento accademico, o equipollenza, è volta a far valutare il proprio titolo di studio universitario per ottenere un analogo titolo di Dottore di Ricerca italiano. Tale riconoscimento presuppone la verifica della corrispondenza del livello e dei contenuti tra il titolo conseguito all'estero e il titolo analogo presente nell'offerta formativa italiana.
3. Il titolo estero riconosciuto equipollente ha lo stesso valore legale del titolo italiano corrispondente.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per QF-EHEA: il Quadro dei titoli per lo Spazio europeo dell'istruzione superiore (Qualifications Framework for the European Higher Education Area) articolato in tre cicli come definiti dal Processo di Bologna;
 - b) per EQF: il Quadro europeo delle qualificazioni (European Qualifications Framework) sviluppato dall'UE in 8 livelli;
 - c) per titolo di Dottorato di Ricerca estero ufficiale: un titolo accademico di terzo ciclo, secondo QF-EHEA, e di livello 8 secondo EQF, conseguito in un sistema di istruzione superiore diverso da quello italiano alla conclusione di un corso di Dottorato ("Ph.D." o "Dott. Ric"), all'atto del superamento dell'esame finale, subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (Tesi di dottorato);

- d) per lingua originale: la lingua ufficiale del titolo rilasciato dall'università o da un istituto di istruzione superiore competente;
- e) per titolo di studio di secondo ciclo: il titolo accademico di secondo ciclo, secondo QF-EHEA e di livello 7 secondo EQF che consente l'accesso al Dottorato di Ricerca;
- f) per Diploma Supplement: il documento, conforme al modello sviluppato per iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio d'Europa e dell'Unesco/Cepes, sviluppato su 8 punti e allegato al titolo conseguito al termine di un corso di studi che fornisce la descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi completati da ciascuno studente;
- g) per Dichiarazione di Valore in Loco: il documento che attesta il valore di un titolo di studio conseguito in un sistema di istruzione diverso da quello italiano. È redatta in lingua italiana e rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero (Ambasciate/Consolati) competenti per zona, oltremare più vicine alla città in cui si trova l'istituzione che ha rilasciato il titolo estero;
- h) per Attestato di Verifica: il documento rilasciato da CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche) relativo all'effettivo rilascio del titolo di studio da parte dell'istituzione di riferimento;
- i) per Attestato di Comparabilità: il documento rilasciato da CIMEA dove è indicato il ciclo e il livello del titolo estero in riferimento ai cicli del QF-EHEA e ai livelli dello EQF;
- j) per Riconoscimento accademico, (equipollenza): il riconoscimento accademico del titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero da parte dell'Università, volto ad attribuire a tale titolo lo stesso valore legale di quello presente nell'ordinamento italiano.
- k) per Legalizzazione: la legalizzazione ha la funzione di

attribuire validità al documento secondo la legge italiana; essa attesta la qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato l'atto e l'autenticità della sua firma. I documenti da legalizzare, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati dalla loro traduzione in lingua italiana, certificata come conforme al testo straniero, ad opera della competente Autorità diplomatica o consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale accreditato dal Consolato italiano del Paese d'origine, o di stabile residenza del cittadino straniero;

1) per Apostille: l'apostille ha la funzione di attestare la veridicità della sottoscrizione e della qualifica legale del pubblico ufficiale straniero che ha rilasciato il documento, nonché l'autenticità del sigillo o del timbro apposto sull'atto, ma può essere apposta esclusivamente su documenti predisposti all'estero, da Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja, mentre i documenti eventualmente rilasciati in Italia dall'Autorità consolare dei medesimi Paesi sono soggetti alla procedura di legalizzazione presso la Prefettura competente.

Articolo 3 - Requisiti necessari per il riconoscimento accademico

1. In base alle Linee Guida per il riconoscimento accademico dei titoli esteri di Dottorato di Ricerca in Italia emanate da CIMEA, ai fini della valutazione del titolo estero per il rilascio diretto del titolo italiano di Dottorato di Ricerca, il titolo estero dovrà sempre rispettare le seguenti caratteristiche:

- a) che il titolo sia stato rilasciato da una istituzione ufficiale del sistema di riferimento con capacità a rilasciare titoli con valore legale nel proprio territorio nazionale;
- b) che il titolo abbia conferito i medesimi diritti accademici nel sistema estero di riferimento;
- c) che il titolo di accesso al corso di Dottorato di Ricerca sia stato un titolo di studio di secondo ciclo secondo QF-EHEA e di livello 7 secondo EQF;

- d) che esista un titolo di Dottorato di Ricerca nel medesimo settore con cui si possa comparare il titolo estero, sia per tipologia che per ambito disciplinare;
- e) che presenti i medesimi elementi disciplinari del titolo italiano in termini di durata, natura di ricerca e modalità di ottenimento.

Articolo 4 - Documentazione per il riconoscimento accademico

1. Ai fini del riconoscimento accademico del titolo di Dottorato di Ricerca conseguito all'estero, l'interessato deve produrre apposita istanza, corredata di:

- a) copia conforme del titolo di Dottorato di Ricerca corrispondente al terzo ciclo secondo il quadro dei titoli del Processo di Bologna e di livello 8 secondo il Quadro Europeo delle Qualificazioni (European Qualifications Framework - EQF) conseguito presso una istituzione della formazione superiore ufficiale estera;
- b) traduzione giurata del titolo di Dottorato in italiano o in inglese, nel caso in cui il titolo non sia stato già rilasciato in una di queste lingue;
- c) il titolo dovrà essere corredato in alternativa, da attestato di Comparabilità rilasciato dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA) o attestato di Corrispondenza (per i Paesi elencati nel seguente Automatic Recognition Database: <https://ardi.cimea.it/it>) o Dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese dove è stato conseguito il titolo estero, dalla quale risulti espressamente: la durata legale minima del corso di Dottorato di Ricerca frequentato come prevista dall'ordinamento universitario estero (almeno triennale) e la natura giuridica dell'Istituzione estera con evidenza della capacità della stessa a rilasciare titoli con valore legale nel proprio territorio nazionale;

- d) attestazione/certificazione rilasciata in lingua inglese (accompagnata da traduzione in inglese o italiano se in altra lingua) dalla competente istituzione della formazione superiore estera dalla quale risultino: la denominazione e il numero di anni (o mesi) di durata del corso di Dottorato di Ricerca (ove possibile, con il dettaglio delle sedi e dei laboratori frequentati), la data della prima iscrizione, gli anni accademici di successiva iscrizione, la data del conseguimento del titolo, la valutazione finale (ed eventualmente la scala di valutazione adottata), gli elementi e le attività (didattica e ricerca) del dottorato svolte al fine del conseguimento del titolo di studio finale (ed eventualmente la natura del percorso, accademico/ricerca o professionalizzante); o in alternativa il Diploma Supplement nel caso in cui il sistema estero preveda il rilascio dello stesso anche per quanto riguarda gli studi dottorali rilasciato dall'Università nella quale si è conseguito il titolo. Può essere accettato solo se completo di tutte le informazioni necessarie alla valutazione del titolo Universitario e deve essere legalizzato (o con Apostille dell'Aja);
- e) documentazione relativa alla verifica della veridicità del titolo di studio estero, ovvero attestato di Verifica rilasciato dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA) o legalizzazione dei documenti a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese dove è stato conseguito il titolo estero o Apostille dell'Aja per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja, rilasciata dai competenti Organi del Paese ove ha sede l'Università (salvo esonero in virtù di convenzioni internazionali);
- f) copia della tesi di Dottorato svolta (che riporti indicazione dell'autore) con l'indicazione dell'indirizzo web del repository dell'Istituzione o della biblioteca nella quale la tesi approvata è conservata e consultabile (ove disponibile) e

- l'indicazione dei riferimenti del competente ufficio al quale potrà essere chiesto l'accesso per la consultazione e per la verifica della corrispondenza della medesima tesi;
- g) autocertificazione dell'eventuale titolo di secondo ciclo conseguito in Italia ovvero, in alternativa, copia del diploma del titolo estero di secondo ciclo che ha consentito l'accesso al corso di Dottorato di Ricerca estero. Il titolo estero dovrà essere accompagnato da traduzione giurata in italiano o in inglese, se non già rilasciato in una di queste lingue; anche per il titolo di secondo ciclo conseguito all'estero sono necessari:
- h) attestato di Comparabilità rilasciato dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA) o attestato di Corrispondenza (per i Paesi elencati nel seguente Automatic Recognition Database: <https://ardi.cimea.it/it>) o Dichiarazione di valore o Diploma Supplement;
- i) certificato rilasciato dalla competente autorità accademica attestante gli esami superati con i voti e le ore e/o crediti, con traduzione giurata (italiano/inglese) e legalizzato dall'Ambasciata italiana competente, per ogni titolo accademico o in alternativa Diploma Supplement munito di legalizzazione consolare/ Apostille dell'Aja;
- j) attestato di Verifica rilasciato dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA) o Legalizzazione del titolo di studio a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese dove è stato conseguito o Apostille dell'Aja, oppure Diploma Supplement munito di legalizzazione consolare/ Apostille dell'Aja;
- k) curriculum vitae/studiorum in italiano o in inglese nel quale siano riportati eventuali ulteriori titoli, pubblicazioni e attività di ricerca e di insegnamento svolti.
- l) eventuali lettere di presentazione in italiano o inglese di personalità accademiche e della ricerca (ad es. direttore di

tesi/tutor) inerenti al percorso e alle ricerche svolte e quanto si reputi utile ai fini di una più`compiuta valutazione.

m) per i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti: copia del permesso o della carta di soggiorno dal quale si evinca chiaramente il motivo del rilascio dello stesso.

n) ricevuta del versamento della tassa di riconoscimento pari a € 500,00, nonché dell'imposta di bollo. Tali importi non sono rimborsabili in nessun caso.

o) documento di identità in corso di validità (passaporto, per cittadini extra UE).

Articolo 5 - Procedura di riconoscimento accademico

1. L'interessato presenta l'istanza di riconoscimento all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con le modalità rese note sul sito istituzionale, producendo tutta la documentazione indicata al precedente articolo 4; il richiedente indica nell'istanza la denominazione del corso di Dottorato di Ricerca di interesse, attivato presso l'Ateneo, che ritiene coerente con quello per il quale chiede il riconoscimento.

2. La verifica della completezza della documentazione amministrativa presentata dal richiedente viene effettuata entro 20 giorni dalla ricezione. L'Università può richiedere chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione presentata ai sensi della Legge n. 241 del 1990; in tal caso, il termine di cui al primo periodo del presente comma resta sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta, che dovrà avvenire entro i successivi 15 giorni.

3. Effettuata la predetta verifica documentale, l'istanza viene trasmessa al Coordinatore del corso di dottorato prescelto dall'interessato, per essere sottoposta al Collegio Docenti.

4. La valutazione scientifico-disciplinare del percorso di formazione e ricerca estero svolto e delle modalità di erogazione dello stesso sono effettuate dal Collegio Docenti del Corso di

Dottorato.

5. Il Collegio dei Docenti si pronuncia sull'equipollenza e delibera:

- a) il rilascio diretto del riconoscimento accademico al titolo italiano di Dottorato di Ricerca;
- b) il diniego del riconoscimento per "differenza sostanziale" del titolo di Dottorato di Ricerca estero con il percorso scientifico-formativo del corso di Dottorato italiano prescelto. Tale diniego potrà anche avvenire nel caso sussista una o più "differenza sostanziale" del titolo estero rispetto a quello italiano, secondo i principi della Convenzione di Lisbona e in considerazione sia degli elementi del titolo, estero, sia dell'istituzione che lo ha rilasciato e infine anche in considerazione dell'assetto e della normativa vigente in Italia nel settore della formazione superiore.

6. Il Collegio dei Docenti assume la deliberazione entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione.

7. Il Collegio dei Docenti valuta gli elementi caratterizzanti, la natura e il livello del titolo estero oggetto di valutazione, al fine di determinarne l'equiparazione al titolo nazionale. Più in particolare, la valutazione del Collegio dei Docenti dovrà tener conto dei requisiti e delle modalità di accesso al percorso dottorale, della durata, delle caratteristiche del percorso formativo, del contenuto della tesi e del percorso di formazione e di ricerca svolto (anche in termini di modalità di erogazione), nonché della sua coerenza con il Dottorato di Ricerca per il quale si richiede il riconoscimento.

8. È facoltà del Collegio dei Docenti richiedere ulteriore documentazione. La richiesta sospende il termine della verifica fino al ricevimento della documentazione, che dovrà avvenire entro i successivi 15 giorni. In caso di richieste di integrazione della documentazione, il termine è interrotto e decorre nuovamente dalla ricezione della documentazione stessa. Al termine della valutazione

il Collegio dei Docenti assume una delle deliberazioni di cui al comma 5.

9. In tutti i casi il Collegio dei Docenti redige un verbale che è trasmesso all'Ufficio competente.

10. Il riconoscimento accademico del titolo verrà poi deliberato dal Senato Accademico. Il rilascio del corrispondente titolo italiano di Dottorato di Ricerca è disposto con Decreto Rettorale.